



Prot. n° 488/08 PC

Roma, 22 ottobre 2008

Il segretario aziendale CISL FP
Gaetano Depalo

Alle Federazioni Regionali e Territoriali
Ai Responsabili Nazionali S.A.S. di Ente e Ministero
LORO SEDI

Oggetto : **Personale prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo. Circolare Dipartimento della Funzione Pubblica n° 10 esplicativa dell' art. 72 della legge n° 133/2008.**

Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha emesso la Circolare n° 10 esplicativa dell'art. 72 della legge n° 133/2008, recante disposizioni riguardanti il personale dipendente prossimo al compimento dei limiti di età per il collocamento a riposo, con particolare riferimento alle innovazioni normative introdotte in materia di :

- **esonero dal servizio (così detto esodo volontario)**
- **trattenimento in servizio per un biennio**
- **risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti con anzianità contributiva di 40 anni**

Si illustrano, in modo sintetico, i principali contenuti della predetta circolare :

Esonero dal servizio

Ambito di applicazione : personale in servizio presso Ministeri – Agenzie Fiscali – Presidenza del Consiglio – Enti pubblici non economici – Università – Enti di Ricerca – Enti art. 70 del D.L.vo n° 165/2001

Validità normativa : anni 2009 – 2010 – 2011

Durata esonero: per un periodo massimo di un quinquennio antecedente alla data di maturazione dell'anzianità massima contributiva di 40 anni

Requisiti soggettivi : aver maturato nel corso dell' anno di presentazione della domanda il requisito minimo di anzianità contributiva di **35 anni** necessario per la pensione di anzianità (art1, comma 2, legge n° 247/2007)

- Presentazione istanze : la domanda è **irrevocabile** e va presentata entro il 1 marzo di ciascun anno (2009 – 2010 – 2011)
- Accoglimento istanze : l'accoglimento della domanda da parte dell'Amministrazione non è automatico ma discrezionale, sulla base delle seguenti priorità :
- processi di riorganizzazione di strutture centrali e periferiche con conseguente riduzione di personale dirigenziale e non dirigenziale
 - appartenenza a profili professionali che prevedano un diverso fabbisogno funzionale ed una conseguente riduzione dei posti in organico
- Rapporto di lavoro : l'esonero non determina la cessazione dal servizio, ma la sospensione del rapporto di impiego per la durata massima di 5 anni, quindi con il divieto di instaurare altri rapporti di lavoro subordinato sia pubblici che privati
- Lavoro autonomo : è possibile l'effettuazione di prestazioni occasionali, continuative e professionali purchè non a favore di amministrazioni pubbliche o loro consorzi e società
- Trattamento economico : 50% di quello complessivamente in godimento comprensivo delle competenze fisse ed accessorie percepite all'atto del collocamento in esonero (indennità di amministrazione o di ente – retribuzione fissa e variabile per i dirigenti – salario di produttività)
- Indennità escluse : straordinario, indennità di rischio, turnazioni, indennità disagio, trattamento accessorio all'estero
- Elevazione trattamento : in caso di svolgimento di attività di volontariato e gratuita a favore di organizzazioni non lucrative, di promozione sociale da identificarsi con successivo decreto, il trattamento economico è elevato al 70%
- Trattamento pensionistico : **il periodo di esonero è utile ai fini della pensione e del trattamento di fine servizio**, in quanto le Amministrazioni sono tenute al versamento dei contributi previdenziali calcolati sulla base delle retribuzioni che il dipendente avrebbe percepito se in servizio effettivo, aggiornati anche per effetto dei rinnovi contrattuali

Trattenimento in servizio per massimo un biennio

La nuova norma introduce l'elemento della **discrezionalità dell'amministrazione** (prima escluso) nella concessione del trattenimento in servizio ai propri dipendenti per un periodo massimo di un biennio oltre il limite di età di 65 anni

Pertanto con la nuova modifica normativa il trattenimento in servizio viene disposto in relazione alle esigenze dell'amministrazione e può essere accordato anche per un periodo inferiore al biennio e le istanze vanno presentate dai dipendenti dai 24 ai 12 mesi antecedenti il compimento del limite di età per il collocamento a riposo previsto dal rispettivo ordinamento pensionistico.

Sono fatti salvi i trattenimenti già in corso e quelli disposti con riferimento alle domande presentate nei sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del decreto legge n°112/08.

Inoltre i trattenimenti in servizio già autorizzati con decorrenza 1 gennaio 2010 decadono ed i dipendenti interessati sono tenuti a presentare una nuova istanza, mentre quelli già adottati con effetto 1 gennaio 2009 sono riconsiderati dalle amministrazioni, con provvedimenti motivati, sulla base delle nuove disposizioni normative.

In ogni caso le amministrazioni sono tenute a disporre il trattenimento in servizio per quei dipendenti che non hanno maturato il requisito di contribuzione minimo per la maturazione del diritto alla pensione (sentenza Corte Costituzionale n° 282/1991).

Risoluzione del rapporto di lavoro per i dipendenti con anzianità contributiva di 40 anni

La norma prevede la possibilità che le amministrazioni pubbliche possano risolvere il rapporto di lavoro dei propri dipendenti che abbiano raggiunto l'anzianità massima contributiva di 40 anni, nel rispetto del termine di preavviso di 6 mesi.

Ambito di applicazione : tutte le amministrazioni pubbliche di cui all' art. 1, comma 2 del D.L.vo n°165/2001 (Ministeri – Presidenza del Consiglio – Enti pubblici non economici – Regioni ed autonomie locali – Enti del Servizio sanitario nazionale – Enti di ricerca – Enti art. 70 – Università – Istituzioni scolastiche)
Per il personale del Comparto sicurezza, difesa ed esteri si terrà conto delle loro peculiarità ordinamentali con criteri che verranno definiti con apposito D.P.C.M.

Criteri per la risoluzione : ciascuna amministrazione, prima di procedere alla risoluzione dei rapporti di lavoro, adotta criteri generali coerenti e collegati ai processi di riorganizzazione e razionalizzazione delle proprie strutture, alla rideterminazione dei fabbisogni del personale e ad eventuali situazioni di esubero che potrebbero verificarsi.

Tempi di applicabilità : la disposizione è immediatamente applicabile, nel rispetto dei 6 mesi di preavviso, nei confronti dei dipendenti che abbiano già maturato i 40 anni di servizio e nei confronti di coloro che la matureranno successivamente

Incarichi dirigenziali : le amministrazioni dovranno tenere conto delle nuove disposizioni in caso di attribuzione o rinnovo di incarichi dirigenziali, ed inserire nei contratti una apposita clausola di risoluzione nel caso in cui intendano avvalersi di tale facoltà. In mancanza di tale clausola esplicita l'amministrazione non potrà esercitare la facoltà di risoluzione del rapporto per l'intera durata dell'incarico.

Si trasmette, in allegato, il testo integrale della Circolare in trattazione.

Cordiali saluti

Il Segretario Generale Aggiunto
(Giovanni Faverin)